



Comune di Celleno

Provincia di Viterbo

--==ooOoo==--

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
DI PROPRIETÀ COMUNALE**



INDICE

- Art. 1 – Disciplina regolamentare
- Art. 2 – Criterio disciplinare
- Art. 3 – Tipi di concessione
- Art. 4 – Criteri generali di concessione
- Art. 5 – Concessioni gratuite
- Art. 6 – Concessioni onerose e riscossioni degli importi
- Art. 7 – Rinuncia della concessione
- Art. 8 – Locali oggetto di concessione
- Art. 9 – Istanza per la concessione dei locali
- Art. 10 – Rigetto dell’istanza
- Art. 11 – Procedura per rilascio delle concessioni
- Art. 12 – Pubblicazione elenco locali
- Art. 13 – Ordine di priorità di concessione in uso dei locali
- Art. 14 – Verbale di consegna locali
- Art. 15 – Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali
- Art. 16 – Deposito cauzionale
- Art. 17 – Revoca e sospensione della concessione
- Art. 18 – Avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza
- Art. 19 – Norma di rinvio
- Art. 20 – Utilizzo delle sale in campagna elettorale
- Art. 21 – Entrata in vigore

Allegato A – Elenco dei Locali da concedere in uso

Allegato B – Modello domanda di concessione

Allegato C – Autorizzazione uso locali (solo per le richieste ricorrenti e continuative)

Art. 1
Disciplina regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale.
2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche favorire, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.
3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Art. 2
Criterio disciplinare

1. Il criterio disciplinare base del presente Regolamento è la massima utilizzazione dei locali di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi e fatta salva la facoltà da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel successivo art. 17 del presente Regolamento.

Art. 3
Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:
 - a) di breve periodo
 - b) ricorrenti
 - c) continuative
2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.
3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.
4. Tali concessioni non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal rilascio dell'ultima concessione al medesimo richiedente.
5. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare per più volte i locali per più di una volta, in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.
6. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno, salvo indicazioni diverse deliberate della Giunta comunale.
7. Le concessioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata al medesimo richiedente.
8. Non è consentita la concessione a tempo indeterminato.

Art. 4
Criteri generali di concessione

1. L'utilizzo dei locali per attività senza fine di lucro da parte di gruppi, Enti od Associazioni aventi sede o svolgenti attività nell'interesse del Comune di Celleno, è concesso con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. I locali possono essere concessi anche ad Enti, Gruppi Consiliari, Associazioni o Gruppi non operanti nel territorio purché l'iniziativa da svolgere nei locali, abbia rilevanza comunale.
3. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale, salvo diverse indicazioni deliberate della Giunta comunale.
4. La concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, da la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali (*strumenti musicali, casse, microfoni, mixer etc*) esclusivamente per la Banda e la Scuola Musicale di Celleno, fermo quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del presente regolamento, non può essere rilasciata alle altre associazioni richiedenti con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel Comune.

Art. 5
Concessioni gratuite

1. Le concessioni di breve periodo dei locali sono gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a. Che la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario e venga assicurato al Comune il rimborso delle spese di riscaldamento e di pulizia.
 - b. Che non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
 - c. Che si tratti di gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro;
 - d. Che si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini;
 - e. Essere regolarmente iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Celleno.È fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".
2. Le concessioni ricorrenti e continuative, e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti:
 1. di progetti realizzati da gruppi, enti, associazioni e riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nel Comune ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
 2. di iniziative proposte da gruppi, enti od associazioni ritenute meritevoli di particolare interesse pubblico e riconosciute dalla Giunta Comunale, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifico schema di convenzione.
3. La suddetta convenzione dovrà precisare l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato.
4. Inoltre, in tale convenzione, dovranno essere constatati i beni mobili concessi, mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contraddittorio con il concessionario.
5. Nel caso di gratuità della concessione ricorrente o continuativa devono altresì ricorrere le concomitanti condizioni, da a) a e), stabilite dal comma 1.

Art. 6
Concessioni onerose e riscossioni degli importi

1. Al di fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 5 la concessione ha carattere oneroso.
2. In tal caso le concessioni dei locali sono rilasciate previo pagamento del canone corrispondente al periodo richiesto e del rimborso delle spese di riscaldamento e pulizia, entro il terzo giorno dalla data di concessione.
3. Per le concessioni onerose si rimanda al tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Detti importi possono essere modificati con deliberazione dalla Giunta comunale.
5. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

Art. 7
Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione sia effettivamente cessata.

Art. 8
Locali oggetto di concessione

1. I locali oggetto di concessione sono individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente Regolamento.
2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, potranno essere inseriti nell'Allegato A summenzionato.

Art. 9
Istanza per la concessione dei locali

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento che intendono ottenere la concessione dei locali dovranno presentare istanza scritta indirizzata al Responsabile Gestione Amministrativa.

2. Le istanze, redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento (*Allegato B*), dovranno contenere:

- . le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni, regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni, dovrà essere il Presidente o il Legale Rappresentante;
- . la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
- . la specificazione del tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere specificandone le finalità;
- . l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
- . la durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;
- . dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;
- . dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
- . dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
- . l'impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
- . l'assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.

3. Qualora si tratti di associazioni non iscritte nell'Albo delle Associazioni, ma comunque riconosciute a livello Nazionale o Regionale o Provinciale, unitamente all'istanza dette Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati.

4. Le istanze dovranno essere inoltrate al Comune almeno sette giorni prima del previsto utilizzo per le concessioni brevi e almeno venti giorni prima per le concessioni continuative e ricorrenti.

5. L'Ufficio Gestione Amministrativa provvederà all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente Regolamento.

Art. 10

Rigetto dell'istanza

1. Responsabile dell'Area Amministrativa, con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora:

- a) la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) sia già stata revocata una concessione locali, per uno dei casi disciplinati dal successivo art. 17 comma 1 lett. a) e b).

Art. 11

Procedura per rilascio delle concessioni

1. Le concessioni di breve periodo a titolo gratuito e oneroso sono rilasciate con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa e Patrimonio.

2. Sono rilasciate con provvedimento della Giunta Comunale le concessioni ricorrenti o continuative, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

3. Del provvedimento o dell'atto deliberativo di Giunta Comunale con cui è stata disposta la concessione dei locali dovrà essere data comunicazione al richiedente tramite PEC o Mail.

Art. 12

Pubblicazione elenco locali

1. L'Ufficio Patrimonio provvederà ad aggiornare periodicamente l'elenco delle assegnazioni dei locali effettuati e di quelli disponibili, elenco che sarà pubblicato ogni anno sul sito internet del Comune.

Art. 13

Ordine di priorità di concessione in uso dei locali

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

2. Qualora non vi sia la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al

richiedente.

3. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni ricorrenti o continuative, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento di:

- a) Attività sociali o di servizio;
- b) Attività culturali;
- e) Attività ricreative.

4. L'utilizzo dei locali di cui all'allegato "A" del presente Regolamento, è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale, anche rispetto alle richieste avanzate dalle associazioni o dai privati, ai quali verrà data tempestiva comunicazione qualora la necessità, per il Comune, insorga dopo la presentazione della domanda e/o della concessione.

Art. 14

Verbale di consegna locali

1. I locali oggetto di concessione ricorrenti e continuative verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.

3. Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.

4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.

5. Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

Art. 15

Garanzie e responsabilità dei concessionari di locali

1. L'uso dei locali, sia concesso a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare:

- . di garantire che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative corrispondenti all'istanza presentata nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge e dal proprio statuto;
- . di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare senza avere un titolo autorizzativo e rispettare gli obblighi di carattere igienico-sanitario, salvo quanto previsto e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
- . di non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;
- . di permettere in caso di concessione a titolo gratuito a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
- . di non apporre, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, targhe, insegne o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario;
- . di assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore quello previsto nella concessione;
- . di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
- . di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
- . di assumersi ogni responsabilità civile e penale e patrimoniale, al fine di manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.

3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso del Comune.
4. Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.
5. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.
6. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste dal successivo articolo, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

Art. 16
Deposito cauzionale

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione dei locali, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 17
Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato dal Responsabile dell'Area Amministrativa nei seguenti casi:
 - a) inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione.
2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 18
Avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza

1. Per quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (Disposizioni contemplate nel Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, Capo I - Delle Riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici, qualsiasi riunione (intendendosi con questo il convergere di più soggetti in determinato luogo o in forma autonoma, ovvero su accordo dei promotori al fine di discussione di un loro interesse che può essere di diverso genere organizzata nei locali dati in concessione), è soggetta a comunicazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco), nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 17, comma 2, sopra citato.
2. La richiamata comunicazione non è da intendersi quale autorizzazione, ma solo quale preavviso all'autorità di P.S. Una volta ottemperato al preavviso non è necessario alcun tipo di permesso da parte della competente autorità di P.S. né quest'ultima è legittimata, fatte salve talune ipotesi, a sciogliere l'adunanza in caso di mancata comunicazione.
3. Non sono soggetti alla normativa testè richiamata le pubbliche manifestazioni culturali, sportive e benefiche, per le quali si rimanda al R.D. 17.10.1935 n. 2082 e normative regionali in vigore.
4. Sono esclusi, inoltre, i comizi e le manifestazioni in ambito elettorale per i quali si seguiranno le specifiche disposizioni regolanti la materia.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).
Per quanto riguarda l'uso dei locali comunali per attività con fine di lucro si rinvia all'apposito tariffario in essere.

Art. 20

Utilizzo delle sale in campagna elettorale

1. Durante la campagna elettorale sia politica che amministrativa o di consultazioni referendarie, la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati o comitati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale;
2. Il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni precedente Regolamento e disposizione incompatibile.